

R.G. n.2875-1 /2019



**Tribunale di Brindisi**  
sezione lavoro

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva nel procedimento n.2371\2019 R.G.;

letto il ricorso *ex art.700 c.p.c.* proposto da [REDACTED] c/ MIUR,  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO IV,  
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

visti gli artt.700, 669 bis e segg.;

osserva quanto segue.

Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, depositati in cancelleria il 26 luglio 2019, [REDACTED], ha dedotto: - di essere insegnante a tempo indeterminato immessa in ruolo nella città di Padova per effetto della graduatoria permanente della legge 107/2015, fase C, ordine di scuola primaria, posto comune; - di essere stata trasferita a Brindisi per il riconoscimento del diritto di precedenza previsto per il personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo ai sensi dell'art. 13 ccni mobilità personale docente per l'a.s. 2017/2018; - di essere stata assegnata provvisoriamente nel medesimo anno scolastico e per le stesse ragioni presso l'istituto comprensivo di Aradeo. Tutto ciò premesso, l'odierna parte istante ha concluso per il riconoscimento del diritto di precedenza di cui al citato art. 13, disatteso nella pubblicazione della graduatoria relativa alla mobilità interprovinciale dell'a.s. 2019-2020, con conseguente assegnazione presso il Comune di Aradeo o, in subordine presso il Comune di Galatina o comunque presso uno dei comuni della provincia di Lecce.

Costitutesi in giudizio le amministrazioni resistenti hanno diffusamente contestato le avverse prospettazioni, difettando nel caso di specie sia la grave patologia, sia idonea documentazione medica prescritta dalla normativa richiamata e applicabile nel caso di specie.

All'udienza del 29.8.2019, previa discussione orale della causa, il giudice si è riservato per la decisione.


---

Il ricorso merita accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro.

Difatti, la questione del riparto della funzione giurisdizionale tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa, circa il potere di giudicare le controversie derivanti dal compimento di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico docente e non docente ("educatori" e personale "ATA" ausiliario tecnico amministrativo), trasformate in "graduatorie ad esaurimento" per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n.29/1993), è stata caratterizzata da una perdurante oscillazione giurisprudenziale tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, scandita da numerose sentenze di segno opposto, rivendicanti ciascuno degli apicali consessi, la propria giurisdizione.

Tuttavia, attualmente la giurisprudenza in maniera pressochè uniforme (cfr. per tutte cass., sez. un. 23 luglio 2014 n. 16756; cass., 13 febbraio 2008, nr.3399) ritiene che in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche "ex-permanenti" (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), ove confluiscono soggetti già titolari di un'abilitazione di Stato ovvero dell'abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo (vedasi anche TAR Lazio, 19 marzo 2013, nr. 2830).



2

Ciò premesso, giova rammentare che nei procedimenti ex art. 700 c.p.c., costituisce onere del ricorrente allegare e provare non solo la probabile fondatezza del ricorso (*fumus boni iuris*), ma anche il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile (*periculum in mora*), indicando e provando quelle circostanze specifiche, circa le proprie condizioni economiche, familiari e sociali, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Nel merito, la mobilità interprovinciale può essere concessa al personale docente anche non necessariamente disabile. Essa interviene quando il richiedente necessita di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie, espressamente contemplata nell'art. 13 (sistema delle precedenze) punto III) n. 2) del CCNI sottoscritto il 6/3/2019 per gli anni relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Ebbene, la risoluzione della presente controversia dipende dall'interpretazione di detta norma, con particolare riferimento al significato di "gravi patologie".

Più nello specifico, il citato art. 13 prescrive espressamente che ai fini del riconoscimento del diritto in oggetto occorre che sia indicata nella domanda come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune ove il docente deve sottoporsi alle cure, così come previsto dal richiamato contratto integrativo. Detta norma pattizia riconosce, pertanto, un diritto di precedenza anche a chi non sia stato riconosciuto come portatore di handicap grave, a condizione, appunto, che il lavoratore sia affetto da patologie che richiedono particolari cure a carattere continuativo, con facoltà di ottenere il trasferimento presso istituzioni scolastiche (all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura), da indicare nella domanda come prima preferenza.

Non vi è dubbio che nel caso in esame dai certificati medici prodotti emerge che la docente, in seguito all'incidente subito nell'ottobre 2016, sia in cura sin dal gennaio 2017 presso il CSM di Nardò per disturbo post-traumatico da stress (vedasi certificazione ASL di Nardò datata 29.4.2017). Detta situazione sanitaria permane attualmente come si evince, sia dal certificato dell'Asl datato

  
3

26.2.2019 (che, pur registrando un leggero miglioramento, consiglia, tuttavia, di proseguire il percorso psicoterapeutico e la terapia psicofarmacologica), sia dal certificato del dirigente medico CSM di Nardò, datato 1.4.2019, nel quale si evidenzia il permanere della medesima diagnosi con “umore distorto, ansia elevata con angoscia continua; fobie situazionali per viaggi di lunghi tragitti con crisi di pianto durante la guida e conseguente demoralizzazione secondaria”.

Né alcun rilievo può assumere la circostanza che detto ultimo certificato medico riporti nell’ intestazione la dicitura “Attività Libero Professionale Intramoenia”, trattandosi in ogni caso di certificazione rilasciata dal dirigente medico del CSM di Nardò, presso il quale la ricorrente è tuttora in cura.

Non vi è dubbio che la situazione diagnostica sopra esposta integri il requisito delle “gravi patologie” richieste dal citato art. 13 ed avendo la docente, nella domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020 , espresso come prima preferenza il Comune di Nardò (coincidente con il Comune di cura), deve ritenersi sussistere il diritto di precedenza disconosciuto dal Miur.


Sussiste, altresì, il periculum in mora avendo la ricorrente sufficientemente allegato ed offerto prova del suo precario stato di salute e dell’urgente interesse a vedersi riconosciuto il diritto all’assegnazione nell’ambito della provincia di Lecce, in virtù del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dai tempi di definizione del giudizio ordinario. La permanenza della ricorrente in una sede scolastica posta a distanza di numerose decine di chilometri (60 circa) dal proprio comune di residenza, infatti, rischia di pregiudicare irreversibilmente il suo stato precario di salute.

Le spese di lite all’esito del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., così provvede:

- accoglie la domanda proposta e per l’effetto ordina all’amministrazione convenuta di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del diritto di precedenza ex art. 13, comma 2, punto 3, ccn sulla mobilità



4

per l'a.s. 2019/2020 e secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza amministrativa;

- fissa l'udienza di merito alla data del 22.1.2020, invitando le parti resistenti a costituirsi nei termini di legge;
- spese all'esito del giudizio di merito.

Brindisi 5.9.2019

Il cancelliere

DEPOSITO  
09 SET 2019  
BRINDISI LI  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA  
Cancelleria



Il giudice del lavoro  
dott. Piero Primiceri

